

STUDIO LEGALE
Avv. ROBERTO GAMMAROTA-

76121 BARLETTA (BT) – Via Brescia, 1
Tel. e Fax 0883/898620 cell. 333/8619981– roberto.gammarota@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA– SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. art. 414 c.p.c.

con istanza per la determinazione della modalità della notificazione (ex art. 151 c.p.c.)

Per il sig. **Damiano GALLICCHIO** nato a Cerignola (FG) il 30.3.1966 (C.F.:GLLDMN66C30C514P) ed ivi residente alla via Iglesias, 61 elettivamente domiciliato in Barletta alla via Brescia, 1 presso lo studio dell'avv. Roberto GAMMAROTA (C.F.:GMMRRT79H08L109B) che lo rappresenta e difende come da mandato rilasciato in calce del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 0883/898620 e/o indirizzi di posta elettronica certificata: roberto.gammarota@pec.ordineavvocatitrani.it

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA M.I.U.R., in persona del suo Ministro *pro tempore*, corrente in Roma, alla via Trastevere, 76 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, in Bologna alla via A. Testoni, 6 p.e.c. : ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

NONCHE'

Tutti i soggetti attualmente iscritti nelle Graduatorie Provinciali GPS e di Istituto per il conferimento di supplenze per docenti/insegnanti Tecnico Pratici ITP nella scuola di I e II Grado Fascia II di ogni Ambito territoriale, valide per gli AA. SS. biennio 2022/2024 che - in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva (dunque del riconoscimento al ricorrente di 12 punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie in cui è inserito), sarebbero scavalcati in graduatoria.

-potenziali controinteressati e resistenti-

Oggetto: Riconoscimento del diritto del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie provinciali (GPS) e di Istituto valide per il conferimento di supplenze temporanee per le scuole secondarie di I e II Grado Fascia II per gli anni scolastici biennio 2022/24 in tutto il territorio nazionale relativo alla qualifica di docente/insegnante Tecnico Pratico ITP classi di concorso B-003 Laboratori Di Fisica e B015-Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche

FATTO

- 1) Il ricorrente, è un docente/insegnante Tecnico Pratico ITP con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio durante l'anno scolastico 2022/23 dal 1.9.2022 al 30.6.2023 presso l'Istituto Scolastico ITC Gaetano SALVEMINI di Casalecchio di Reno (BO) con qualifica di insegnante di Sostegno Psico-Fisico (cfr. allegato sub. 1/A contratto di lavoro istante e 1/B cedolino busta paga Maggio 2023) ;
- 2) Il ricorrente è altresì inserito nella Fascia II delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e di Istituto valide per il conferimento di supplenze temporanee per le scuole secondarie di I e II Grado per gli anni scolastici biennio 2022/24 nell'Ambito del distretto Territoriale di Bologna per la qualifica di docente profilo insegnante Tecnico Pratico ITP classi di Concorso B-003 Laboratori di Fisica e B015-Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche;



Il ricorrente ha conseguito in data 30.9.1987 il titolo di studio (allegato sub.2 diploma di scuola Superiore di Perito Industriale) valido per l'accesso alla Fascia II delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e di Istituto relativamente al profilo professionale ed alle classi di concorso su indicate ai sensi dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 e successiva O.M. MIUR n. 112 del 6 maggio 2022 (cfr. allegato sub 8) **ovvero prima del servizio militare di leva prestato senza demerito dal 3.11.1987 al 27.10.1988 per la durata complessiva di 1 anno** presso il 121° Reggimento Artiglieria di Cerignola (FG) (allegato sub. 3 – foglio congedo militare);

3) **Con domanda telematica del 30.5.2022 prot. n. 78154451** (cfr. allegato sub. 4), **il sig. Gallicchio presentava**, ai sensi della O.M. MIUR n. 112 del 6 maggio 2022 regolante le disposizioni dell'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124, **apposita istanza** di partecipazione alla procedura di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e Graduatorie di Istituto per la scuola secondaria di I e II grado Fascia II nell'ambito territoriale della provincia di **Bologna**, valida per il biennio scolastico 2022/24 classe di **B-003 Laboratori di Fisica e B015-Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche**, per il conferimento di supplenze a tempo determinato.

4) Nella succitata domanda il docente dichiarava altresì di essere in "**posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l'aspirante sia stato eventualmente chiamato**" (cfr. all. sub 4 pag. 15 punto 7), **avendo assolto regolarmente il servizio di leva obbligatorio** e richiedendo, pertanto, il computo del punteggio maturato per lo svolgimento di tale servizio ai fini del suo collocamento in graduatoria;

5) **In data 25.8.2022 venivano pubblicate le Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e di Istituto per il profilo docente/insegnate Tecnico Pratico ITP**, valide per il conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato, ove il sig. Gallicchio veniva utilmente inserito nelle classi di concorso richieste con il seguente punteggio:

- B-003 Laboratori di Fisica punteggio 33 posizione 137 posizione Graduatorie riservisti 6;

- B015-Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche punteggio 39 posizione 62 posizione graduatorie riservisti 3 (cfr. allegato sub. 5 e 6);

6) **Il ridetto punteggio successivamente era validato dall'Istituto Scolastico Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno (BO) con proprio Decreto Dirigenziale prot. n. 3423 del 21.3.2023** (cfr. allegato sub. 7);

Tale punteggio, tuttavia, basato sui titoli e sul servizio sino a quel momento acquisiti dal ricorrente, **ometteva del tutto di valutare il servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina**, sebbene l'Amministrazione fosse al corrente del suo positivo espletamento in quanto regolarmente indicato nella domanda di aggiornamento. E valga il vero. Il sig. Gallicchio, dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso all'insegnamento presso le scuole secondarie di secondo grado, utile ai fini dell'inserimento nelle predette graduatorie, ha adempiuto agli obblighi di leva prestando il servizio militare obbligatorio ai sensi della normativa illo tempore vigente.

Pertanto, l'istante avrebbe avuto diritto al riconoscimento di ulteriori 12 punti per l'annualità di leva obbligatoria assolta da valutarsi in termini di servizio reso con la qualifica di docente da sommarsi al punteggio già riconosciuto nelle predette Graduatorie, sicché ad una valutazione complessiva ben peggiore rispetto a quella ottenuta, con evidente collocazione più favorevole e, di conseguenza, la concreta possibilità di ottenere con maggior facilità incarichi di supplenza. L'illegittimità del comportamento posto in essere dall'Amministrazione odierna resistente si colloca, invero, in antitesi con il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale, ormai granitico nel fornire un'interpretazione della normativa di riferimento orientata a riconoscere il servizio militare (ed i servizi ad esso assimilati) quale periodo di servizio effettivo reso come docente, utile ai fini dell'attribuzione di un ulteriore punteggio **(pari nello specifico a 12 punti per annualità di servizio) per le graduatorie scolastiche.**

Il mancato riconoscimento dell'annualità prestata dall'istante in qualità di militare arruolato al servizio di leva obbligatoria nel novero dell'effettivo lavoro reso come docente ha, difatti, negato la possibilità per il ricorrente di computare tale ulteriore anno di servizio nella propria carriera lavorativa e, dunque, di acquisire maggior punteggio nella graduatoria di afferenza,



privandolo in tal modo dell'aspirazione ad ottenere maggiori sbocchi professionali in ordine all'accesso all'insegnamento, essendo stato ingiustamente scavalcato in graduatoria da docenti riportanti un punteggio più alto.

La mancata attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso in graduatoria è illegittima per i seguenti motivi

MOTIVI

SUL DIRITTO AL COMPUTO INTEGRALE DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. MIUR N. 112 DEL 06.05.2022, DELL'ART. 485, CO. 7, D.LGS. 297/1994, DELL'ART. 2050 DEL COM (D.LGS. 66/2010) E DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

La disposizione di cui all'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, **subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.**

E valga il vero. L'art. 485, comma 7, del d.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), Sez. IV rubricata sub *"riconoscimento del servizio agli effetti della carriera"* espressamente recita ***"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"***.

Il tenore assolutamente generale ed onnicomprensivo del citato comma 7, che non appare connotato da limitazioni di sorta, ed il contesto in cui esso si inserisce stanno ad indicare in modo univoco la volontà del Legislatore, in ossequio al disposto di cui all'art. 52, co. 2, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla *"sospensione"* di tale obbligatorietà disposta con L. n. 226/2004) **possa arrecare pregiudizio all'attività lavorativa in generale e, nel caso di specie, all'attività di docenza, necessariamente impedita e dunque posticipata al periodo di leva.**

Tale assunto trova fondamento nella citata disposizione dell'art. 52 della Costituzione che, al comma 2, enuncia espressamente che *"Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici"*. Un articolo chiaramente espresso in termini generali, rivolto a tutta la cittadinanza ed alla regolamentazione dei correlati diritti, per cui è indubbio che nelle intenzioni del Legislatore il periodo prestato per il servizio militare dovesse essere computato ai fini dell'anzianità di servizio e ciò non soltanto per il personale docente ma per ogni settore del Pubblico Impiego. Invero, per il particolare settore dell'insegnamento, la chiamata al servizio di leva non comporta soltanto una perdita in termini retributivi o contributivi, ma implica altresì l'impossibilità di offrire la propria messa a disposizione per una supplenza e, di conseguenza, la perdita dell'opportunità di maturare un punteggio che consentirà al docente di progredire in graduatoria. **Proprio in considerazione di ciò, la normativa specifica di cui al D.Lgs. 297/1994 ha previsto che il servizio di leva debba essere valutato "a tutti gli effetti", come recentemente affermato in modo concorde dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità.** Ed invero, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4 stabiliva che *"[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]"*. Concordemente a quanto previsto dalla normativa poc'anzi citata, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20 ha previsto che *" il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico"*; ciò implica, in buona sostanza, che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria dovesse essere valutato come titolo



didattico, alla stregua di un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto di impiego, commutabilità che verrà poi resa esplicita dalla normativa prevista dal menzionato art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994.

D'altro canto, l'art. 22 della medesima Legge 958/1986 era intervenuto a modificare l'art. 77 del d.p.r. 237/1964 riguardante la "*Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica*", prevedendo che **"I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"**, con ciò chiarendo definitivamente l'intento normativo di equiparare a tutti gli effetti il servizio militare e quello civile ai fini delle valutazioni concorsuali; circostanza, peraltro, pacificamente evincibile dal fatto che tale articolo, nelle intenzioni del Legislatore, non entrava in contraddizione o conflitto con le norme di cui al D.lgs. n. 297/1994, tant'è vero che all'epoca della sua vigenza, ai sensi dell'art. 676 del medesimo decreto legislativo, coesisteva con esse, a riprova di quanto poc'anzi sostenuto.

Ne deriva che, fino al momento della sua avvenuta abrogazione disposta ad opera del Codice Ordinamento Militare COM, l'art. 77, comma 7, poc'anzi citato imponeva già di considerare il periodo di servizio militare prestato alla stregua di servizio effettivo per i fini di cui alle attuali graduatorie per le supplenze e di istituto, motivo per cui si appalesa in tutta la sua evidenza come la limitazione imposta al solo servizio reso in costanza di assunzione di cui al citato O.M. n. 112/2022 sia da considerarsi illegittima per violazione del principio di gerarchia tra le fonti. Tornando alla breve disamina del corredo normativo di riferimento della fattispecie che qui ci occupa, occorre ricordare che con l'introduzione dell'art. 2268, comma 1, del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare - C.O.M.) entrambi gli articoli succitati sono stati abrogati, sebbene lo stesso codice abbia contestualmente provveduto a richiamarne la disciplina.

L'art. 2050 del D.lgs. 66/2010, disciplinante la "Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici", ha infatti previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva anche ove prestato non in pendenza di rapporto di lavoro, disponendo quanto segue: *"1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza del rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici"*. Ebbene, a seguito dell'emanazione del codice militare (D.lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza sulla valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina; **in particolare, è intervenuta in merito la Suprema Corte di Cassazione, che ha fornito un'interpretazione della citata normativa in linea con la più recente giurisprudenza, chiarendo definitivamente il punto della questione e confermando il diritto al riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato dal lavoratore, alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento.**

La Cassazione ha, infatti, affermato che, sia nel periodo previgente che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2050 del D.lgs. n. 66/2010, i dipendenti del Ministero dell'Istruzione debbano poter legittimamente vantare il proprio diritto a vedersi computare dall'Amministrazione il servizio militare svolto; ciò in quanto, a detta dei Giudici di Legittimità, è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050. Così facendo, infatti, il secondo comma del citato articolo non si porrebbe in contrapposizione con il primo comma, limitandone la portata, ma viceversa ne costituirebbe una mera specificazione, nella misura in



cui andrebbe a precisare che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro in essere siano valutabili ai fini concorsuali. Secondo la Cassazione, infatti, una contrapposizione tra i due commi dell'art. 2050 finirebbe per essere non solo del tutto illogica - dal momento che il principio enucleato nel primo comma, di ampia portata, verrebbe significativamente svuotato di contenuto alla luce del secondo comma - ma si porrebbe altresì in contrasto con il principio dettato dall'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chiunque sia chiamato a svolgere un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione non deve del pari essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Per la Suprema Corte di Cassazione, pertanto, la corretta interpretazione dell'assetto normativo in esame, costituzionalmente orientata, impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti affatto con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94 bensì si coordini con esso e si ponga altresì in continuità con l'art. 77, co. 7, per cui il servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro; ciò in quanto, diversamente opinando, si solleverebbero dubbi di legittimità costituzionale poiché dall'adempimento di un dovere in favore della nazione si realizzerebbe uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive (cfr., ex multis, recentissima Corte Cass., Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, All. n. 9; nello stesso senso, cfr. Cass. Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021 e Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020).

In altri termini, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa in qualche modo arrecare un pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della nostra Carta Costituzionale. Per tale motivo, l'unica soluzione ragionevole atta a compensare il "sacrificio" imposto a tali cittadini è indubbiamente consistita nella valutabilità del servizio di leva prestato, purché espletato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, con riferimento ai periodi corrispondenti ai relativi anni scolastici. D'altro canto, sul punto aveva già da tempo avuto modo di esprimersi anche la **giurisprudenza amministrativa**, osservando che **"[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]"**. (TAR Lazio, Sentenza n. 6421/2008).

Orbene, sulla scorta della suindicata interpretazione del corredo normativo di riferimento, non par revocabile in dubbio che l'art. 15 dell'O.M. n. 112/2022, in quanto norma di rango regolamentare, debba essere oggetto di censura e disapplicazione nella parte in cui dispone che "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina", dal momento che esso finirebbe per penalizzare l'aspirante supplente di sesso maschile tenuto ad adempiere agli obblighi di leva. Quanto detto è stato oggetto di attenta riflessione giurisprudenziale, che si è espressa nel corso dell'ultimo decennio in modo ampio ed univoco in favore della valutabilità del servizio militare anche ove non prestato in costanza di nomina; a titolo esemplificativo, si richiama l'ordinanza della Suprema Corte poc'anzi citata, la quale ha ritenuto che **"il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere d'ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio"** per cui **"ne consegue l'illegittimità del D.M. 12/5/2011 n. 44 nella parte in cui dispone che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"** per contrasto con l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297. [...]. **Il carattere**



sovraordinato e la portata generale del 7° comma dell'art. 485 D. Lgs. 297/1994, che non è connotato da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio militare o sostitutivo debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie di cui trattasi, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato [...] (Corte Cass., Ord. 35380 del 18.11.2021, cfr. all. n. 8).

In senso del tutto conforme si è pronunciata anche la Giurisprudenza Amministrativa, concludendo parimenti per l'annullamento degli atti impugnati - graduatoria e norme ministeriali, nelle parti oggetto di gravame - e di accertamento del diritto alla piena rivalutazione del servizio militare prestato dal docente non in costanza di nomina (TAR Lazio, Sez. III bis, Sentenza n. 624 del 2011, aderendo ad un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale avallato anche dal Consiglio di Stato, ex multis cfr. n. 4030/2009). Quest'ultimo, dal canto suo, ha pienamente confermato tale interpretazione normativa esprimendosi in favore della valutazione del periodo di leva come servizio di insegnamento anche ove svolto in assenza di nomina, dapprima con le ordinanze nn. 4028/2009 e 4031/2009 cui ha fatto seguito la sentenza n. 35380/2010. **In tale ultimo provvedimento, in particolare, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio di insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, osservando che "si tratta di norme equilibratrice che - in applicazione del principio sancito dall'articolo 52, comma secondo, secondo periodo, Cost., in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi"**. In seguito, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare in più occasioni che **"La valutabilità del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva, sancita dall'art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione") è condizionata dal fatto che il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie ad esaurimento che non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento"** (Cons. di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343; in senso conforme, si veda anche la sentenza del Cons. di Stato n. 2151/2018). Ed ancora, sempre il Consiglio di Stato (sentenze nn. 8213/2019 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019) ha ribadito che **"[...] il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento [...]"**. Tale orientamento si è, dunque, via via consolidato univocamente anche in seno al Consiglio di Stato, trovando ennesima conferma in una recentissima sentenza ove, in un caso assimilabile a quello che in questa sede ci occupa, ha così statuito: **" .. Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto modo di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio»** (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione)."(Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581-21 del 10 dicembre 2021).

La rilevante pronuncia conferma, dunque, la circostanza per cui una lettura costituzionalmente orientata imponga di dare rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie anche se svolto in un periodo nel quale non si aveva alcuna nomina scolastica, in linea con quanto previsto di recente dalla Corte di Cassazione – Sez. Lavoro citata; ciò in base al principio di fondo per cui il servizio di leva e il



servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili in forma piena ai fini della carriera scolastica, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria di una medesima tipologia di servizio. **Dal canto loro, anche i giudici del merito hanno recentemente recepito tali arresti giurisprudenziali; si è così affermato che, ai fini del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, deve essere considerato anche il servizio di leva e il servizio civile prestato non in costanza di nomina, quale titolo didattico (servizio specifico), con attribuzione del relativo punteggio e con ogni connesso e consequenziale effetto di legge giuridico ed economico** (Tribunale Sez. Lav. - Vibo Valentia - sentenza n. 192 del 20/05/2020). Ed ancora, ex multis e con riferimento proprio al caso che qui ci occupa, si veda il Tribunale di Pesaro, Ord. 07/10/2020, con cui si è provveduto a disapplicare l'art. 15 dell'O.M. n. 60/2020 nella parte in cui dispone che il servizio militare di leva, sostitutivo o civile sono valutabili purché prestati in costanza di nomina, disponendo in favore dell'attribuzione dei 12 punti spettanti al ricorrente per il servizio militare di leva assolto; un approdo cui sono giunti svariati tribunali italiani con arresti giurisprudenziali uniformi. Sotto altro aspetto, è ancora una volta la Suprema Corte a dirimere ogni possibile insorgenza controversia interpretativa, sottolineando che sebbene la disciplina dettata dall'art. 2050 COM sembri prima facie riferirsi soltanto a fattispecie stricto sensu concorsuali, a ben vedere le graduatorie ad esaurimento - cui possono assimilarsi le graduatorie per le supplenze e quelle di istituto in via del tutto analogica - per quanto non possano qualificarsi come veri e propri "concorsi" ai fini del riparto di giurisdizione, ciò nondimeno devono essere considerate come selezioni lato sensu concorsuali; ciò in quanto esse sono inequivocabilmente aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e sono altresì finalizzate all'attribuzione di un posto di lavoro, sia esso a tempo determinato o indeterminato, per cui non possono ragionevolmente essere sottratte ad una interpretazione quantomeno estensiva della disciplina generale dettata a tale scopo dalla Legge (Corte Cass., Ordinanza del 2 marzo 2020, n. 5679, con cui la Suprema Corte ha disapplicato le normative ministeriali ritenendole illegittime, esprimendosi ancora una volta sulla piena spettanza della valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina ai fini dell'inserimento nelle graduatorie e per i criteri di valutazione).

Da ultimo, ma in relazione ad un aspetto parimenti importante, la recente giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di soffermarsi sulla subordinazione nella gerarchia delle fonti del diritto dei decreti ministeriali istitutivi delle graduatorie di cui si discorre, ricordando un aspetto assolutamente fondamentale e dirimente della questione che in questa sede ci occupa, ossia il fatto che il richiamato art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel prevedere che il servizio militare o quello civile ad esso equiparato è valido *"a tutti gli effetti"*, detta una norma di portata generale, che non può certamente essere messa in discussione da interpretazioni restrittive della sua operatività come quelle di cui al decreto ministeriale gravato, non essendo tale norma connotata da alcuna limitazione di sorta.

Il Consiglio di Stato ha, infatti, evidenziato che **"nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come da legge un decreto legislativo"** (Consiglio di Stato, sentenza n. 2151 del 9 aprile 2018; principio recentemente ribadito nelle citate Sentenze nn. 8213/2019 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019). Un orientamento interpretativo che può dirsi ormai consolidato, basti citare a tal riguardo la già menzionata sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza quater, n. 6421/2008 che - sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Campania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo cui il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 - ha annullato il Decreto Direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Analogamente, il Tar del Lazio ha ripetutamente annullato disposizioni ministeriali identiche a quella poc'anzi citata emanando una serie di sentenze tra cui, per brevità espositiva, si ricordano la n. 325/2010 e la n. 15738/2011. Degna di



rilievo, in particolare, risulta una recentissima sentenza emessa dal Tribunale di Bari sez. Lavoro in funzione di Giudice del Lavoro (sentenza n. 1230/2022 pubblicata in data 27.04.2022, G.L. Dott. V.M. Tedesco), nella quale si accolgono le doglianze del ricorrente (assolutamente identiche a quelle oggi portate all'attenzione dell'On. Autorità Giudicante) affermandosi con chiarezza e perentorietà quanto segue: "[...] *Si vuole evitare che il servizio prestato in costanza di nomina venga valutato in misura peggiore rispetto a quello prestato al di fuori del servizio. Dunque, la valutazione del servizio militare ha portata generale, non incontrando un ostacolo nella circostanza che esso non sia prestato in costanza di rapporto lavorativo. [...] Dunque, anche le graduatorie per le supplenze e di istituto, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione, sono selezioni latu sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ... ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge. [...] L'unica condizione indispensabile affinché il servizio venga correttamente valutato, è che sia reso dopo il conseguimento del titolo utile ai fini dell'iscrizione nella Graduatoria. Devono essere, conseguentemente, disapplicati l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 ("il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina") ed il decreto n. 23369 del 3.9.2021"* (Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1230 del 27.04.2022 - All. n. 12). Alla luce di tutto quanto sopra, non residua alcun dubbio in ordine alla bontà delle doglianze fatte valere dal ricorrente in questa sede e, dunque, sulla necessità che il Ministero, avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche, proceda all'aggiornamento della graduatoria GPS per il triennio 2022/2024 già in atto, **attribuendo al ricorrente n. 12 punti spettanti per il servizio militare di leva**, nella classe di docenza B003 e B015, sulla scorta delle tabelle di valutazione dei servizi nelle graduatorie di istituto di terza fascia allegate all'O.M. n. 112/2022 (cfr. all. n. 8), da riconoscersi altresì negli aggiornamenti delle graduatorie GPS e GI a venire.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore nella qualità in atti, nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale di Bologna in funzione di Giudice Unico del Lavoro di prima istanza, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **accertare e dichiarare** l'illegittimità della condotta del M.I.U.R., in persona del legale rappresentante p.t., nella parte in cui ha escluso il riconoscimento del servizio militare prestato dal ricorrente non in costanza di nomina ai fini del computo del punteggio spettante nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze e di Istituto per la scuola secondaria di I e II grado, Fascia II, per l'Ambito Territoriale della provincia di Bologna valide per conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato per il biennio scolastico 2022/24 **qualifica docente/insegnante Tecnico Pratico ITP classi di concorso B-003 Laboratori Di Fisica e B015-Laboratori Di Scienze E Tecnologie Elettriche Ed Elettroniche per n. 12 punti complessivi** e per lo effetto
- **previa disapplicazione** degli atti e provvedimenti amministrativi presupposti e consequenziali che hanno disposto la non valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di nomina dal ricorrente - e in particolare dell'O.M. 112 del 06 maggio 2022 nella parte in cui ha disposto all'art. 15, comma 6, che "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina" e della Graduatoria Provinciale per le Supplenze e di Istituto per la scuola secondaria di I e II grado, II Fascia, per l'Ambito Territoriale della provincia di Bologna valida per gli AA.SS. 2022/23 e 2023/24, ed eventuali ulteriori atti e decreti ministeriali, dipartimentali e/o direttoriali di riferimento connessi e/o consequenziali anche ove non conosciuti - in quanto illegittimi,
- **accertare e dichiarare il diritto del sig. GALLICCHIO Damiano al riconoscimento del servizio militare prestato** ai fini del computo del punteggio spettante nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze e di Istituto per la scuola secondaria di I e II grado Fascia II, per l'Ambito Territoriale della provincia di Bologna, classe di concorso classi di concorso B-003 Laboratori Di Fisica E B015-Laboratori Di Scienze E Tecnologie Elettriche Ed Elettroniche, ed in quelle a valere per i



successivi periodi di aggiornamento, con correlata attribuzione del maggior punteggio di 12 punti per classe di concorso indicata

– **condannare** il Ministero Istruzione Università e Ricerca MIUR in persona del Suo ministro pro tempore, a riconoscere il punteggio integrale previsto per il servizio militare svolto dal ricorrente e pari a punti 12, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e Graduatorie di Istituto per la scuola secondaria di I e II grado Fascia II nell'ambito territoriale della provincia di Bologna, valida per il biennio scolastico 2022/24 del personale docente ed educativo, relativamente al ruolo di docente/insegnante Tecnico Pratico ITP e per i successivi aggiornamenti con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente da rielaborarsi nelle seguenti modalità

– **classe di concorso B-003 Laboratori di Fisica punteggio complessivo 45;**

– **classe di concorso B015-Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche punteggio complessivo 51;**

ovvero in quello differente che verrà ritenuto di giustizia, e ricollocandolo con effetto retroattivo nella corretta e più favorevole posizione delle predette graduatorie, con riconoscimento di ogni connesso e consequenziale effetto di legge giuridico ed economico;

- ***adottare*** ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente che l'Il.mo Giudicante riterrà di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario e accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde .

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro, ed il suo valore **è indeterminabile.**

Si dichiara, altresì, che il presente procedimento va esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il ricorrente dichiarava con dichiarazione emessa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il proprio nucleo familiare, di cui è parte, era titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore ad € 34.107,72, pari tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 30.05.2002 n.115, in ottemperanza a quanto previsto e stabilito dall'art. 9 comma 1 bis del D.P.R. 30.05.2002 n.115, (D.L. 06/07/2011 n.98, convertito con modificazioni, nella L. 15/07/2011 n.111).

Con Doverosa Osservanza.

BARLETTA-BOLOGNA, data del deposito

Avv. Roberto GAMMAROTA



ISTANZA PER LA DETERMINANZIONE DELLA MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta procura a margine del suesteso atto introduttivo,

premessato che

il ricorso ha per oggetto Il Riconoscimento del diritto del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie provinciali (GPS) e di Istituto valide per il conferimento di supplenze temporanee per le scuole secondarie di I e II Grado Fascia II per gli anni scolastici 2022/24 in tutto il territorio nazionale per la qualifica di docente profilo insegnante Tecnico Pratico ITP classi di concorso B-003 Laboratori Di Fisica E B015-Laboratori Di Scienze E Tecnologie Elettriche Ed Elettroniche.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti attualmente iscritti nelle graduatorie provinciali (GPS) e di Istituto valide per il conferimento di supplenze temporanee per le scuole secondarie di I e II Grado per gli anni scolastici 2022/24 in tutto il territorio nazionale per la qualifica di docente profilo insegnante Tecnico Pratico ITP classi di concorso B-003 Laboratori Di Fisica E B015-Laboratori Di Scienze E Tecnologie Elettriche Ed Elettroniche che - in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva ed del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva (dunque del riconoscimento al ricorrente di 12 punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie d'istituto in cui è inserito), sarebbero scavalcati in graduatoria;

I controinteressati non soltanto sono i soggetti iscritti nelle graduatorie provinciali (GPS) e di Istituto valide per il conferimento di supplenze temporanee per le scuole secondarie di I e II Grado per gli anni scolastici 2022/24 in tutto il territorio nazionale per la qualifica di docente profilo insegnante Tecnico Pratico ITP classi di Concorso B-003 Laboratori Di Fisica E B015-Laboratori Di Scienze E Tecnologie Elettriche Ed Elettroniche.

I controinteressati, infatti, sono anche tutti i soggetti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il periodo 2021/24, ossia quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale adito, formuleranno domanda di trasferimento nelle (GPS) e di Istituto valide per il conferimento di supplenze temporanee per le scuole secondarie di I e II Grado Fascia II nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i cointeressati che, in sede di aggiornamento delle graduatorie 2022/24 e successivi aggiornamenti, chiederanno l'inserimento, **nelle suddette Graduatorie**

Considerato Che

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19.2.1990 n. 106 "...*non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*"- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre una intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio, mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al sol fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un sunto, non possono trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

la pubblicazione sulla G.U. appare altresì oltremodo onerosa per il ricorrente



già l'art. 12 della Legge 21 Luglio 2000 n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del d.lgs 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto **la facoltà per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**

Il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. Ordinanze TAR Lazio n. 176/09;177/09,178/09 e 179/09);**

Anche i Tribunali di **Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo espressamente che *"...l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, esistenza di una area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente: applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa, dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto, e dell'Ufficio regionale per la Liguria..."*(cfr. Trib. Genova, Sez. Lavoro 3578/11 provv. Del 1.9.2011 pubblicato sul sito internet del M.I.U.R.)

Rilevato, Infine, Che

tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo il sito web del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_14

FA ISTANZA

Affinchè la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse ex art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U.

Voglia autorizzare

- 1) **quanto ai cointeressati evocati in giudizio**, tramite la Pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del M.I.U.R.;
 - 2) **quanto alle Amministrazioni convenute**, mediante consegna di copie all'Avvocatura Distrettuale Di Stato;
- Barletta-Bologna, data del deposito.

Avv. Roberto GAMMAROTA

